

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004)

La legge dispone che la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possa essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio.

L'amministrazione di sostegno è dunque una misura di tutela giuridica che ha la finalità di affiancare al soggetto privo in tutto, o in parte, di autonomia nelle funzioni di vita quotidiana una persona che possa rappresentarlo (agendo in suo nome o per suo conto) o assisterlo (agendo insieme alla persona interessata), mediante interventi di aiuto temporaneo o permanente; verrebbe pertanto limitato il ricorso a istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) che si traducono nell'imposizione di limiti alla capacità di autodeterminazione del soggetto.

Con l'amministratore di sostegno il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono l'assistenza necessaria dell'amministrazione, ma beneficia nel compimento di determinate attività per cui la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante (ad esempio: presentazione di richieste di sussidi e contributi; effettuare adempimenti di natura fiscale e amministrativa; stipulare contratti bancari; acquisire referti e cartelle cliniche e qualunque informazione di natura sanitaria, prestare il consenso informato per determinati trattamenti sanitari).

Procedimento di nomina

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.) su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 c.c.).

Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405), dopo aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. In caso d'urgenza è possibile chiedere al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio affinché questo possa essere autorizzato a compiere atti imminenti.

Il decreto di nomina deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro più possibile completo della situazione del futuro beneficiario; è necessario spiegare nel dettaglio le ragioni per cui si chiede la nomina, indicando gli atti che il beneficiario può compiere autonomamente e quelli per cui è necessario l'assistenza dell'amministratore, i limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle risorse economiche di cui il beneficiario può avere disponibilità.

Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp. att.).

Poiché la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone che l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche se interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).

Nella scelta dell'amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, letto il ricorso, fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve sentire personalmente l'interessato. Nel caso in cui l'interessato si trovi impossibilitato a raggiungere la sede del giudice tutelare, è necessario presentare la documentazione medica che attesti tale impossibilità. Solo in questa evenienza il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può recarsi nel luogo in cui questi si trovi.

Il decreto del giudice è l'atto con il quale vengono conferiti i poteri all'amministratore di sostegno. Il decreto potrà essere modificato o revocato qualora si modificassero le condizioni che hanno reso attiva la sua adozione.

Compiti dell'amministratore di sostegno

La legge stabilisce che il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409 c.c.), con evidente tutela della dignità del beneficiario, presupposto base da cui non si può prescindere. Infatti il fine dell'amministrazione di sostegno è proprio quello di intervenire a sostegno del beneficiario con la minor limitazione possibile delle sue capacità di agire. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve pertanto tener conto dei bisogni e delle volontà del beneficiario e informarlo circa gli atti da compiere; deve inoltre informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

L'ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni (art. 410 c.c.); annualmente l'amministratore dovrà presentare al giudice tutelare una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

A tutela degli interessi del beneficiario, l'art. 412 c.c. stabilisce che gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche ad istanza degli stessi.

Incarico gratuito

L'amministratore di sostegno non può percepire nessun compenso per l'incarico, ma possono essergli riconosciuti un rimborso spese e, in alcuni casi, un'indennità stabilita dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L'indennizzo e il rimborso spese non possono comunque tradursi mai in un compenso.

Responsabilità dell'amministratore di sostegno

All'amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del tutore e all'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti (v. oltre artt. 374 e 375 c.c.). L'amministratore di sostegno non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere.

Cosa accade se l'amministratore di sostegno non rispetta i limiti e gli obblighi imposti?

L'art. 413 c.c. dispone che il beneficiario, l'amministratore di sostegno ed il pubblico ministero o gli altri soggetti richiamati (coniuge, persona stabilmente convivente e parenti),

qualora ritengano che siano venute meno le condizioni per la permanenza di questa figura, possono rivolgersi al Giudice tutelare per la revoca o sostituzione. Il Giudice, quindi, a seguito di richiesta motivata, provvederà alla revoca o sostituzione.

Il Giudice tutelare può provvedere anche d'ufficio alla revoca, quando l'amministrazione si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario e in tale ipotesi, se ritiene di promuovere il giudizio d'interdizione o di inabilitazione, informa il pubblico ministero.

L'amministrazione di sostegno cessa inevitabilmente al momento del decesso del beneficiario, previa presentazione del certificato di morte e una breve relazione conclusiva delle attività svolte sino alla data di chiusura del procedimento.

E' possibile anche il passaggio da interdizione ad amministrazione di sostegno; nel corso del giudizio di interdizione (o inabilitazione), il Tribunale, qualora ritenga opportuna l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, può trasmettere gli atti al Giudice tutelare.